

La nuova legge societaria

Il 27 Ottobre 2005 il Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo ha promulgato la nuova legge societaria. La legge e' entrata in vigore il 1 Gennaio 2006.

La nuova legge elimina alcune restrizioni ma in mancanza di emendamenti alle leggi concernenti le societa' a investimento straniero, l'applicabilita' della nuova legge rimane incerta.

I punti principali:

- E' stata abolita la norma che prevedeva che le aziende (domestiche e a investimento straniero) potessero investire non piu' del 50% del patrimonio netto per acquisire partecipazioni in aziende locali.
- E' stata abolita la legge che vieta alle societa' per azioni di rilasciare di nuove azioni.
- Il minimo Capitale Registrato richiesto e' stato abbassato. E' ora legale la contribuzione di capitale a rate (20% come prima contribuzione di capitale, il resto entro 2 anni). Sono stati introdotti il concetto di capitale versato e capitale registrato.
- Il minimo Capitale Registrato e' ora pari a RMB 30,000 mentre per una societa' per azioni il valore minimo e' pari a RMB 5 milioni.
- Le contribuzioni monetarie di capitale non possono essere inferiori al 30% del capitale registrato. Il capitale non monetario puo'cosi costituire fino al 70% del capitale totale registrato.
- E' stato introdotto il nuovo concetto di diverse classi di azioni. La nuova legge introduce le azioni preferenziali, che garantiscono all'azionista diritti prioritari a dividendi, o azioni a rendimento fisso.
- Gli azionisti possono richiedere al comitato di supervisione o al consiglio di amministrazione di citare in giudizio il Senior Management.
- Il numero minimo di promotori di una societa' per azioni e' stato ridotto a due; non e' piu' necessaria l'approvazione da parte delle autorita' governative di livello provinciale.
- A certe condizioni, ad esempio se per 5 anni consecutivi non vengono distribuiti profitti, gli investitori possono richiedere alla societa' di riacquistare le proprie quote.
- Alle societa' non e' piu' richiesto di contribuire con un 5-10% dei profitti al fondo di previdenza.

Tuttavia, il contributo al fondo e' ancora previsto nel Sistema di Contabilita' dell'azienda (applicabile anche alle societa' a investimento straniero). Non risulta quindi chiaro se questa condizione sia da considerarsi o meno obbligatoria.

- Le procedure di notifica sono state semplificate e tempi d'attesa per fusioni, divisioni, riduzioni di capitale e liquidazioni sono stati ridotti.
- In caso di serie difficoltà di operatività, un azionista in possesso del 10% o più di azioni può fare appello alla corte per la chiusura della società'.

Questa norma è a beneficio degli azionisti di minoranza, offrendo un meccanismo d'uscita in caso di scarsa liquidità'.